



CONSORZIO DI BONIFICA 6 - ENNA

(Costituito con D. P. Reg. Sic. 23.05.1997 n.152)

Protocollo nr. : 0006673
del 09/08/2016
Ente: CONSORZIO DI BONIF
A00:



DELIBERAZIONE

DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

*Delibera n. 31
Del 08.08.2016*

OGGETTO: *Proposizione ricorso in Appello avverso la Sentenza n. 64 del 25/02/2016 emessa dal Tribunale di Caltagirone nel giudizio di lavoro r.g.l. n. 1432/2011 promosso dal sig. Fazzino Francesco. Conferimento incarico all'avv. Antonino Ravì.*

L'anno duemilasedici il giorno otto del mese di Agosto in Enna, presso la sede del Consorzio di Bonifica 6 Enna, in Via Donna Nuova n. 11

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dr. Ing. Giuseppe Margiotta, nominato con D.A. n. 13/Gab. del 16 Marzo 2016, Commissario Straordinario dei Consorzi della Sicilia Orientale (Enna, Caltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa e Messina) afferenti il nuovo Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, assistito dal Direttore Generale del Consorzio di Bonifica 6 Enna, Dr. Geol. Gaetano Punzi, anche con le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione:

- **VISTA** la L. R. n. 45 del 25/05/1995 e successive modifiche ed integrazioni;
- **VISTO** il D.P.Reg.Sic. n. 152 del 23/05/1997, pubblicato nella GURS n. 49 del 6/09/1997, con il quale è stato costituito il Consorzio di Bonifica 6 Enna;
- **VISTO** lo Statuto Consortile, approvato con Delibera dell'Amministratore Provvisorio n. 10 del 3/03/1998, modificato con Delibera del Commissario ad acta n. 62 del 25/09/2008 e reso esecutivo con la Delibera della Giunta Regionale di Governo n. 461 del 13/11/2009, notificata al Consorzio con nota assessoriale prot. n. 115248 del 21/12/2009;


- **CONSIDERATO** che le modifiche apportate allo Statuto consortile hanno introdotto il principio di separazione tra organi di indirizzo politico ed organi di gestione;
- **VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 54 del 13/11/2013, con la quale il Dr. Geol. Gaetano Punzi è stato nominato Direttore Generale del Consorzio di Bonifica 6 Enna;
- **VISTA** la circolare prot. n. 36366 del 22/11/2013 del Servizio I - Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari, assunta al prot. n. 8090 del 26/11/2013, con la quale sono state impartite disposizioni in ordine alla vigilanza e sul controllo preventivo degli atti consortili;
- **CONSIDERATO** che il Collegio dei Revisori dei Conti non risulta ancora insediato.



- **VISTA** l'istanza datata 26/06/2009, acquisita al protocollo consortile n. 3394 del 30/06/2009, con la quale il sig. Fazzino Francesco, operaio avventizio stagionale ex art. 128 C.C.N.L. cinquantunista di 1^ F.F. di questo Consorzio, beneficiario delle garanzie occupazionali di cui all'art. 1, comma 2, della L.R. n. 4/2006, ha richiesto il trasferimento al Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone ai sensi dell'art. 1, comma 8 della medesima L.R. n. 4/2006;
- **VISTA** la successiva nota prot. n. 2497 del 31/08/2009 con la quale il Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone ha trasmesso la deliberazione n. 114 del 28/08/2009 con la quale ha manifestato l'assenso al trasferimento del dipendente in argomento;
- **VISTA** la deliberazione n. 31 del 08/09/2009 con la quale è stata data la disponibilità da parte di questo Consorzio al suddetto trasferimento sulla scorta delle linee guida per la gestione dei consorzi di bonifica ai sensi del D.P.R.S. n. 661 del 14/05/2008 e dell'art. 1, comma 8 della L.R. n. 4/2006;
- **VISTO** il successivo "Atto di cessione di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato" del 06/11/2009, sottoscritto dal Consorzio di Bonifica 6 di Enna e dal Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone, con il consenso del sig. Fazzino Francesco;
- **VISTO** il ricorso di lavoro promosso dallo stesso innanzi al Tribunale di Caltagirone in funzione di Giudice del Lavoro nei confronti sia del Consorzio di Bonifica 6 Enna e sia del Consorzio di bonifica 7 Caltagirone, con riferimento al quale è stata depositata la Sentenza n. 64 del 25/02/2016 avente esito negativo in ordine al riconoscimento in favore del ricorrente

del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 07/08/2002, data di prima stipulazione dei contratti a tempo determinato con questo Consorzio di Bonifica 6 Enna, con diritto da parte del ricorrente a riprendere l'attività lavorativa presso il Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone, oltre alla condanna, in solido tra gli enti, al pagamento dell'indennità prevista dall'art. 32 della Legge n. 183/2010 a titolo risarcitorio quantificata in 6 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto oltre interessi sulla somma rivalutata;

- **CONSIDERATO** che contro la medesima sentenza depositata in data 25/06/2016 ed acquisita al protocollo consortile n. 1433 del 29/02/2016, può essere proposto ricorso in appello entro sei mesi dal deposito e quindi entro il 25/08/2016;
- **CONSIDERATO** che il riconoscimento del diritto del ricorrente di riprendere l'attività lavorativa presso il Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone, imposto dalla suddetta Sentenza n. 64 del 25.02.2016, costituisce un sopraggiunto e imprevedibile impegno economico-finanziario certamente pregiudizievole per il Consorzio di Bonifica di Caltagirone e conseguentemente per questo ente alla luce di quanto previsto dall'atto di cessione di contratto dello stesso lavoratore sopra indicato;
- **VISTA** la nota informativa del Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone, prot. n. 2248 del 04/08/2016, acquisita al protocollo consortile n. 6502 del 05/08/2016, con la quale sono state evidenziate le ragioni di difesa;
- **RITENUTO** di dover pertanto proporre impugnativa avverso la suddetta Sentenza n. 64/2016 innanzi alla Corte d'Appello di Catania;
- **CONSIDERATO** conseguentemente necessario richiedere, contestualmente alla proposizione del ricorso in appello, anche la sospensione dell'esecuzione considerata l'entità dei danni che ne derivano;
- **PRESO ATTO** che il difensore di primo grado di questo Consorzio ha rappresentato, per le vie brevi, l'indisponibilità ad assumere l'incarico per l'appello;
- **ACQUISITA** la disponibilità dell'avv. Antonino Ravi, già difensore del Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone, ad assumere la difesa per conto di entrambi i consorzi;
- **VISTA** la notula dell'avv. Antonino Ravi del 05/05/2016, acquisita al prot. n. 6530 del 08/08/2016, relativa al prospetto di parcella dell'onorario professionale per l'importo complessivo di €. 3.988,60, oltre spese generali al 15%, CPA al 4% ed IVA al 22%;
- **VISTI** gli atti d'ufficio;



- **RITENUTO** pertanto di affidare incarico per la rappresentanza e difesa dell'ente all'avv. Antonino Ravi, in conformità alla suddetta notula, suddividendo le relative spese - in pari quota - con il Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone;
- **CON** il parere favorevole del Direttore Generale del Consorzio in conformità agli indirizzi espressi da questa Amministrazione con la nota acquisita al prot. n. 6528 dell'08/08/2016;

DELIBERA

1. **DI PROPORRE** ricorso innanzi alla Corte d'Appello di Catania avverso la Sentenza n. 64 del 25/02/2016 nel giudizio r.g.l. n. 1432/2011 promosso dall'operaio avventizio stagionale ex art. 128 C.C.N.L. cinquantunista sig. Fazzino Francesco;
2. **DI CONFERIRE INCARICO** per la rappresentanza e difesa dell'ente all'avv. Antonino Ravi, dando altresì mandato allo stesso, per i motivi sopra esposti, di proporre azione inibitoria al fine di ottenere la sospensione dell'esecuzione;
3. **DI IMPUTARE** la spesa al Capitolo 153 del bilancio di previsione esercizio 2016 in corso di riformulazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Geol. *Gasparino Punzi*)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dr. Ing. *Giuseppe Mantiotta*)